

ALLEGATO A

“Elenco reati e modifiche al D.lgs. 231/2001 aggiornato al 2024”

Di seguito si riporta l'elenco dei reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/2001 e gli aggiornamenti apportati al D.lgs. 231/2024 sino al mese di Dicembre 2024:

REATI INTRODOTTI DAL D.Lgs. 231/2001

Ex art. 24 D.Lgs. n. 231/2001 (Reati di frode in danno di Enti pubblici)

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), che punisce “chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità”;
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter c.p., il quale sancisce che “salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640- bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;
- truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.), che punisce chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis), che prevede la procedibilità di ufficio ed un aggravio di pena se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- frode informatica ex art. 640-ter c.p. .

Ex art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001 (Reati informatici). sono reati presupposto:

- l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art. 615-ter c.p., che punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche di cui all'art. 617-quater c.p.;
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche ex 617-quinquies c.p., che punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui all'art. 635-bis c.p.;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico e/o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640quinquies c.p.).

Ex art. 25 D.Lgs. n. 231/2001 (Reati contro la Pubblica Amministrazione) costituiscono reati presupposto:

- concussione (art. 317 c.p.) aggravata ex art. 319-bis, che punisce il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità" (articolo modificato come meglio infra dalla Legge Anticorruzione);
- corruzione per un atto d'ufficio, che si verifica quando un privato e un pubblico funzionario si accordano affinché il primo corrisponda al secondo un compenso (non dovuto) per un atto in vario modo attinente alle attribuzioni di quest'ultimo (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi della Comunità Europea e di funzioni della Comunità Europea e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

Art. 25 bis D.Lgs. n. 231/2001 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, c.p.).

Art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001 c.d. Reati societari

che prevede quali reati presupposto nell'ambito dei c.d. Reati societari i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.); per quanto riguarda tali ultime due ipotesi criminose la condotta tipica coincide quasi totalmente e le due fattispecie si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) di natura delittuosa è costruita come un reato di danno.

Le due fattispecie criminose si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di vantazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio);

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'azienda e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione;

- impedito controllo (art. 2625 c.c.); gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico

in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio).

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): la condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio): la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 10 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori;

- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): la condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Anche in tal caso, peraltro sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori;

- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Il reato può essere commesso dagli amministratori in relazione alle azioni della Società, mentre nell'ipotesi di operazioni illecite sulle azioni della società controllante,

una responsabilità degli amministratori dell'azienda è configurabile solo a titolo di concorso nel reato degli amministratori delle società controllate, ove vi sia determinazione o istigazione a commettere il reato nei confronti di questi ultimi. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo;

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): la fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso gli amministratori.

- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.): L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti

dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti;

- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;

b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è incriminato, invece, l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfare che cagioni un danno ai creditori (reato di danno).

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori (reato proprio). Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori;

- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): la condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un "reato comune", che, cioè può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti estranei alla società;

- aggio (art. 2637 c.c.): la realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o meno ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza:

la norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo: la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma); la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma). Occorre sul punto precisare che la prima ipotesi di reato si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico); - la seconda ipotesi di reato configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti emissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Art. 25 quater D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali)

Tale norma fa riferimento ad una serie indeterminata di fattispecie, contenute sia all'interno del codice penale, sia in leggi speciali. Esse sono caratterizzate tutte dalla finalità di terrorismo o, appunto, di eversione dell'ordinamento democratico.

Art. 25 quater 1 D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro la persona), ovvero il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

Art. 25 quinquies D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro la personalità individuale) che prevede quali reati presupposto

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.): la condizione analoga alla schiavitù di cui agli articoli 600 e 602 Codice Penale non si identifica necessariamente con una situazione di diritto e cioè normativamente prevista bensì anche con qualsiasi situazione di fatto con cui la condotta dell'agente abbia per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo e cioè nella sua soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione, analogo a quello che viene riconosciuto al padrone sullo schiavo negli ordinamenti in cui la schiavitù sia ammessa. Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato è richiesta la coscienza e la volontà di ridurre la vittima ad una res oggetto di diritti patrimoniali e la consapevole volontà di trarre profitto dalla sua persona, considerata come cosa, atta a rendere utilità o servizi, a essere prestata ceduta o venduta.

Il reato può essere commesso da chiunque, ma in particolare da soggetti in posizione apicale.

- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p. – introdotto con la L. 38/2006);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.): Il delitto di cui all'art. 602 c.p. presuppone come soggetto passivo una persona che già si trovi in stato di schiavitù o in condizione analoga e cioè di sottoposizione a lavoro forzato e obbligatorio.

Il reato può essere commesso da chiunque ma principalmente da soggetti in posizione apicale.

Art. 25 sexies D.Lgs. n. 231/2001 (Abusi di mercato), che annovera tra i reati presupposto i seguenti

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998); tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime, c.d. trading;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione «comunicata»), c.d. tipping;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento taluna delle operazioni indicate nel primo punto, c.d. tuyuantage.

I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell'informazione privilegiata vengono definiti insider primari;

- manipolazione del mercato (ex art. 185 D.lgs. 58/98); tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false (c.d. aggio tagging informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggio tagging operativo).

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2008

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Con la legge 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 è stato introdotto all'art. 24 bis rubricato Delitti informatici e trattamento illecito di dati, quale reato presupposto la fattispecie di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il dettame normativo prevede che "il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".

Con la stessa legge di cui sopra, come modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, è stato, altresì, introdotto il reato di Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, che così recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2009

Nel corso dell'anno 2009, a seguito dell'emanazione di nuove previsioni normative, sono state introdotte ulteriori fattispecie di reato presupposto al D.Lgs. n. 231/2001 e precisamente:

L'art. 2 comma 29 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 (Disposizioni in materia di pubblica sicurezza) ha introdotto:

Articolo 24 ter D.Lgs. 231/2001 (Delitti di criminalità organizzata), che annovera tra i reati presupposto le seguenti fattispecie:

- associazione per delinquere semplice (art. 416 c.p.): l'associazione per delinquere non è necessariamente un organismo formale, sostanziandosi nell'accettazione, insieme ad almeno altre due persone, di una disponibilità ed un impegno permanenti a svolgere determinati compiti al fine di realizzare un programma di fatti delittuosi. È sufficiente che tale adesione dia vita a un organismo plurisoggettivo che indipendentemente da eventuali forme esterne, sia in grado di avere un volontà autonoma rispetto a quella dei singoli e di svolgere una condotta collettiva, sintesi delle condotte individuali al fine di realizzare il programma criminoso.

E da ciò che derivano il danno immediato all'ordine pubblico ed il pericolo per i beni che i delitti in programma offendono.

In tema di reati associativi ciò che rileva è l'effettiva costituzione ed operatività di un organizzazione stabile.

Il dolo nel delitto di partecipazione semplice o qualificata ad una associazione per delinquere non consiste soltanto nella coscienza e volontà di apportare quel contributo richiesto dalla norma incriminatrice, ma nella consapevolezza anche di partecipare e contribuire attivamente con esso alla vita di una associazione.

Il reato è costruito come un reato comune la cui condotta può essere posta in essere da qualunque soggetto;

- associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.): un' associazione può ritenersi di tipo mafioso, distinguendosi dalla tradizionale per delinquere quando sia connotata da quei particolari elementi di cui all'art. 416 bis dei quali il principale ed imprescindibile è il metodo mafioso seguito per la realizzazione del programma criminoso.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Soggetti attivi del reato sono persone che hanno collegamenti con la criminalità organizzata di stampo mafioso pertanto è un reato che potrebbe essere commesso da chiunque;

- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.): per la configurabilità del reato non basta l'elargizione di denaro, in cambio dell'appoggio elettorale ad un soggetto aderente a consorteria di tipo mafioso, ma occorre che quest'ultimo faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione di tipo mafioso con le modalità precisate nell'art. 416 bis II comma, per impedire ed ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale; elementi da ritenersi essenziali ai fini della distinzione tra figura di reato in questione ed i "similari" illeciti dei testi unici sulle legge elettorali.

La costituzione del reato fa sì che lo stesso sia indirizzato a soggetti già inseriti nella criminalità organizzata.

Ciò non toglie che tale reato sia un reato comune, che potrebbe essere commesso da chiunque;

- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi ed esplosivi (art. 407, comma 2 n. 5 c.p.p.).

L'art. 15, comma 7, "Tutela penale dei diritti di proprietà industriale" della Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha

modificato l'art. 25 bis ed introdotto gli art. 25 bis 1 e 25 novies del D.Lgs. n. 231/2001 e precisamente:

Articolo 25 bis D.Lgs. n. 231/2001 (Reati di contraffazione)

contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.);

Articolo 25 bis 1 D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro l'industria e il commercio) turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);

- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.); frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazioni di indicazioni geografiche e denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);

Articolo 25 novies D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti in materia di violazione dei diritti di autore)

- Violazione del diritto di autore (Legge n. 633/1941 art. 171 comma 1, a) bis e comma 3 – art.171 bis – art. 171 ter – art. 171 septies – art. 171 octies).

L'art. 4 della legge 3 agosto 2009 n. 116 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione) ha introdotto:

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2011

In data 7 luglio 2011 è stato approvato il D.Lgs. n. 121 che recepisce le direttive 2008/99 CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché la direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi.

Il D.Lgs. n. 121/2011 con riferimento al D.Lgs. n. 231/2001 ha:

- rinominato l'art. 25 novies in art. 25 decies,
"induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria";;
- inserito l'art. 25 undecies.

Articolo 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001 (Reati Ambientali Reati previsti dal Codice Penale)

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);

- distruzione o deterioramento dell'habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.).

Norme in materia di ambiente D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 comma 2).

La disposizione punisce le condotte di chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle allegate allo stesso decreto, senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Occorre a questo punto chiarire che cosa si intenda per acque reflue industriali. Secondo la Cassazione n. 44062 del 2011 integra il reato di scarico abusivo lo scarico, senza autorizzazione, delle acque di falda provenienti da attività di escavazione, ove intorbidate da residui dei lavori di scavo e di cantiere, essendo queste qualificabili come acque reflue industriali.

In merito alla distinzione tra acque reflue "domestiche" e acque reflue "industriali" la Cassazione n. 16446 ha affermato che entrambe possono derivare da attività di servizi e che, pertanto, l'elemento determinante di distinzione vè individuato nella derivazione prevalente delle acque reflue dal metabolismo umano e da attività domestiche. In applicazione di tale principio, i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente alla coabitazione ed alla convivenza di persone, al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche devono essere qualificati come industriali;

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137, comma 3).

E' punito, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nello stesso decreto legislativo, nell'effettuazione dello scarico di acque reflue industriali superi i valori limiti fissati nelle tabelle allegate al decreto legislativo, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 del decreto legislativo 152/2006.

La pena è l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila a trentamila euro.

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137 comma 5);

- scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137 comma 11); Chiunque non osservi i divieti di scarico nel suolo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee è punito con l'arresto sino a tre anni.

- scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137, comma 13);

La disposizione punisce lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione dell'autorità competente. E' prevista la pena dell'arresto da due mesi a due anni.

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1 lettera a, b);
- discarica non autorizzata (art. 256, comma 3 – primo e secondo periodo);
- miscelazione dei rifiuti (art. 256, comma 5);
- deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 comma 6 primo periodo);
- bonifica dei siti inquinati (art. 257, comma 1);
- bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 comma 2);
- violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulati (art. 258 comma 4);
- traffico illecito dei rifiuti (art. 259, comma 1);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 comma 1 e 2);
- controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis comma 6. 7 secondo periodo, 8 primo periodo);
- superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279, comma 5).

Articolo 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001 (Reati Ambientali Reati previsti dal Testo Unico sull'Ambiente):

- Scarichi sul suolo (art. 103 D.lgs. 152/06). 4. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.lgs. 152/06);
- Scarichi in reti fognarie (art. 107 D.lgs. 152/06);
- Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D.lgs. 152/06);
- Sanzioni penali (art. 137 D.lgs. 152/06);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/06).
- Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/06);

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 152/06);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/06);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/06);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 260- bis D.lgs. 152/06);
- Sanzioni (art. 279 D.lgs. 152/06);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/93, art. 3);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, artt. 1 e 2);
- Inquinamento doloso (D.lgs. 202/07, art. 8);
- Inquinamento colposo (D.lgs. 202/07, art. 9).

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, (convenzione di Washington del marzo 1973) Legge 7 febbraio 1992 n. 150:

- importazione, esportazione, trasporto, utilizzo detenzione e commercio di specie in via di estinzione;
- importazione, esportazione, trasporto, utilizzo detenzione e commercio di specie protette; detenzione di mammiferi e rettili pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica;

Impiego di sostanze lesive dell'ozono. Legge 28 dicembre 1993 n. 549 misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" Legge 28 dicembre 1993 n. 549 art.3 comma 6.

Il D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 ha introdotto, nel D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, all'art. 260 bis (Sistema informatico del controllo della tracciabilità dei rifiuti) gli articoli:

- 9 bis - che stabilisce le sanzioni per gli Enti che violano diverse disposizioni ovvero commettono più violazioni della stessa disposizione;
- 9ter - che stabilisce i termini per sanare/definire le controversie sorte relative al sistema informatico di controllo di cui al comma 1.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2012

- Reato introdotto con il D.Lgs. n.109 del 2012 all'interno del D.Lgs. n. 231/2001:

Art. 25 duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare). Tale tipologia di reato è stato introdotto tra quelli presupposto, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, a decorrere dal 9 agosto 2012 in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che prevede norme minime relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In particolare, viene prevista la responsabilità dell'ente quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori età e condizioni lavorative, sanciti dall'art.22 comma 12 bis D.lgs. 286/98, cd "Testo Unico dell'Immigrazione".

Si tratta del caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto nei termini di legge il rinnovo revocato o annullato, nei casi in cui in cui i lavoratori siano:

- In numero superiore a tre;
- Minori in età non lavorativa;
- Sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603 bis comma 3 C.p., ossia in caso di sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute la sicurezza o l'incolumità personale.

Al di fuori dei casi suddetti la responsabilità amministrativa dell'ente si configurerà solo se venga riconosciuto il compimento del più grave reato di "riduzione in schiavitù", di cui all'art. 600 c.p. come previsto dall'art. 25- quinquies D.lgs. 231/2001 o dell'ulteriore reato di "Associazione per delinquere" di cui all'art. 416 del codice Penale richiamato dall'art.24-ter D.lgs. 231/2001.

- Reato di Induzione a dare o a promettere utilità ex art. 319 quater Codice penale, inserito sia nel codice penale sia nel novero dei reati presupposto dalla legge 190/2012, il quale recita: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi".

- Reato di Traffico di influenze illecite, introdotto dalla Legge 190 del 2012 e riformato dal Decreto Anticorruzione (legge n. 3 del 9 gennaio 2019) recita "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come

prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”;

- Reato di Corruzione tra privati introdotto con la L. 190/2012 (c.d. “Legge Severino”) e riformato dal Decreto Anticorruzione (legge n. 3 del 9 gennaio 2019) punisce all'art. 2635 c.c., salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli

amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La pena è la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2014

La legge numero 186/2014 del 15 dicembre 2014, ha introdotto, nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione, sia nel codice penale (art. 648 – ter I comma) sia nel novero dei reati presupposto il

reato di “Autoriciclaggio”

il quale punisce la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto, dal quale derivano i proventi illeciti.

- L'art. 648 ter c.p. recita che: "si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa". La legge 04/03/2014 n. 39, art. 3 ha introdotto nel novero dei reati presupposto all'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001 il reato di

- Adescamento di minorenni, che punisce: "Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici. Tale soggetto è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la

fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2015

La legge n. 68 del 2015 del giorno 22 maggio 2015 ha novellato il diritto penale ambientale apportando significative modifiche sia al codice penale sia al decreto legislativo 152/2006 (Testo Unico sull'ambiente : TUA), che ricomprendeva i reati già elencati sopra.

Quanto alle modifiche inserite nel codice penale, quella più significativa, è l'introduzione di un nuovo titolo dedicato ai Delitti contro l'ambiente, collocato al numero VI bis, cioè immediatamente dopo il titolo dei delitti contro l'incolumità pubblica.

Delitti contro l'ambiente

Nel nuovo titolo del codice penale dedicato ai reati ambientali vengono introdotte cinque nuove fattispecie delittuose e precisamente:

- Inquinamento ambientale disciplinato dall'art. 452 bis;
- Disastro ambientale disciplinato dall'art. 452 quater;
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività disciplinato dall'art. 452 sexies;
- Impedimento del controllo disciplinato dall'art. 452 septies;
- Omessa bonifica disciplinata dall'art. 452 terdecies.

- L'art. 452 bis Codice penale rubricato Inquinamento ambientale punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000 "chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

Il secondo comma dell'art. 452 bis del codice penale prevede, poi, una circostanza aggravante comune "quando l'inquinamento è prodotta in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette".

- L'art. 452 quater Codice penale rubricato Disastro ambientale punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque "fuori dai casi previsti dall'articolo 434, abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) L'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) L'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) L'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione e della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo".

I primi due eventi (l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema e l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali) hanno ad oggetto ipotesi particolarmente gravi di danneggiamento dell'ambiente, rappresentando una sorta di progressione criminosa rispetto alle forme di danneggiamento dell'ambiente descritte dalle norme sull'inquinamento.

Il terzo evento tipico (l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione e della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo) non contiene, invece, alcun riferimento agli effetti pregiudizievoli per l'ambiente cagionati dalla condotta dell'agente, oggetto di sanzione, risultando piuttosto "l'offesa alla pubblica incolumità", che presenti i connotati di particolare gravità descritti dalla norma e relativi alla "estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi o al numero delle persone offese o esposte al pericolo".

- L'art. 452 sexies Codice penale rubricato traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque abusivamente cede,

acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

- L'art. 452 septies Codice penale rubricato impedimento del controllo punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene sul lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.
- dall'art. 452 terdecies Codice penale rubricato omessa bonifica punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino, o al recupero dello stato dei luoghi.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2017

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

- Il d. lgs. 17 ottobre 2017, n. 161, in vigore dal 19/11/2017 ha introdotto nel novero dei reati presupposto all'art 25 duodecies, il seguente reato rubricato Disposizioni contro le immigrazioni clandestine, che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

"Razzismo e Xenofobia"

- l'art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 20/11/2017 numero 167, pubblicata in G.U. in data 27/11/2017 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001, all'art. 25 terdecies, il reato rubricato "Razzismo e Xenofobia", che punisce salvo che il fatto costituisca più grave reato,

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni,

associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato

- La legge 30 novembre 2017 n. 179 ha esteso anche al settore privato la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro. Per quanto riguarda il settore privato, la norma (art. 2) si rivolge alle ditte che hanno adottato o che hanno intenzione di adottare i modelli organizzativi (modelli introdotti dal d.lgs. 231/2001 e che hanno lo scopo di evitare la commissione di reati "aziendali"), ed è rubricata Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato e prevede che all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.”. Pertanto una incisiva politica di Whistleblowing costituisce presupposto di un valido ed efficace modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2019

- La Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019 ha introdotto tra i reati presupposto l'art. 25 quaterdecies

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

e precisamente:

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero

compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000”.

Art. 4. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da

20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Corruzione tra privati” ed il reato di “traffico di influenze illecite

La legge anti – corruzione (Legge n. 3 del 9 gennaio 2019) ha invece modificato, come meglio sopra, alcuni reati presupposto, quali il reato di “Corruzione tra privati” ed il reato di “traffico di influenze illecite”.

La stessa legge ha altresì introdotto il regime di procedibilità d'ufficio per i reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Reati transnazionali

Oltre ai reati sin qui considerati, richiamati da disposizioni contenute all'interno del Decreto, la Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione"), così introducendo nuove fattispecie che possono generare responsabilità dell'Ente.

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tal fine, richiedeva che ogni Stato parte della Convenzione adottasse le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli Enti e delle Società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

All'art. 10 della Legge sopra menzionata, lo Stato italiano ha previsto l'estensione della disciplina del D.Lgs. n. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 146/2006, si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un "altro Stato."

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione, si intende "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, l'art. 10 della Legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

Reati di associazione:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43 del 1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309 del 1990);

Reati concernenti il riciclaggio:

- riciclaggio (art. 648 bis c.p.) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);

Reati concernenti il traffico di migranti:

- disposizioni contro le migrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998);

Reati di intralcio alla giustizia:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Alla commissione dei Reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere transnazionale ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 146/2006, e qualora ricorrano i presupposti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, è prevista in conseguenza l'applicazione all'Ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2020

Reati tributari e reati di contrabbando

Mediante il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale), ha introdotto nel novero dei reati presupposto, al nuovo articolo 25 quinquiesdecies, i c.d. reati tributari. Intervento che risulta completato dal D.Lgs. 75/2020 (in vigore dal 30 luglio 2020), il quale non solo inserisce fattispecie di diritto penale tributario, ma amplia anche il novero dei reati in danno alla PA e prevede la responsabilità degli enti per i reati di contrabbando.

L'inserimento dei reati tributari nel novero dei reati presupposto per la responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 è una diretta conseguenza della c.d. Direttiva PIF (UE 2017/1371), con cui l'Unione europea ha demandato ai legislatori nazionali l'adozione di misure adeguate a contrastare, anche

con gli strumenti del diritto penale, le cosiddette gravi frodi IVA, con ciò dovendo intendersi quelle condotte caratterizzate da frode e transnazionalità, che recano un danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea non inferiore a 10 milioni

Nelle more dell'attuazione della Direttiva PIF, il legislatore ha approvato Decreto Fiscale (D.L. 124/2019, come convertito con L. 157/2019), con cui ha introdotto un ampio numero di reati tributari nel catalogo dei reati presupposto con un nuovo art. 25-quinquiesdecies, comma 1, D.Lgs. 231/2001, ben oltrepassando i limiti tracciati dalla Direttiva PIF.

Il Decreto Fiscale ha infatti introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di:

- dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2, comma 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote), all'art. 2, comma 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote) e all'art. 3 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) del D.Lgs. 74/2000.

Quanto al momento di consumazione del reato i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli articoli 2 e 3, D. Lgs. 74/2000, si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento (Cass. Pen. Sez. III, n. 43416/2019).

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui, ai fini dell'individuazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode (in applicazione di questo principio è stata considerato altresì irrilevante ai fini dell'estinzione del reato il fatto che l'imputato, successivamente alla presentazione alla Agenzia delle entrate della dichiarazione fraudolenta, ne avesse presentata un'altra corretta, entro il termine di cui all'art. 2, comma 7, DPR 322/1988, che sostituiva la precedente dichiarazione) (Cassazione Penale Sez. III, numero 16459/2017).

Quanto all'elemento soggettivo il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 DLGS 74/2000, secondo la giurisprudenza, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di

fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA (Cassazione Penale, Sezione III, n. 52411/2018);

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8, comma 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) e all'art. 8, comma 2- bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote), D.Lgs. 74/2000.

L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (Cassazione Penale Sez. III, n. 25816/2016).

La condotta punibile si configura quanto all'elemento oggettivo solo mediante la condotta attiva di chi, secondo la descrizione normativa, emette o rilascia fatture o altri documenti ideologicamente falsi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indipendentemente dall'effettivo uso che questi potranno farne, mero post-factum privo di rilievo penale nell'ambito del reato in esame. E poiché il significato dei termini "emissione" e "rilascio" si ricava direttamente dal DPR 633/1973, il cui art. 21 dispone che "la fattura si ha per emessa all'atto della consegna o spedizione all'altra parte" dell'operazione commerciale, ne consegue che ai fini del perfezionamento del reato è sufficiente che il documento fuori esca dalla sfera individuale dell'emittente, ovverosia dalla sua disponibilità. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e come già precisato, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (Cassazione Penale, Sez. III, n. 37091/2018).

- occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

In tema di reati tributari, il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, che coincide con il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione. (Cassazione Penale, Sezione III, n. 5974/2013).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condotta del reato previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 74/2000, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma

con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Cassazione Penale, Sez. V, n. 46169/2019).

La condotta del reato previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 74/2000, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Cassazione Penale, Sez. VII, n. 56573/2018);

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

La fattispecie prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 74/2000 costituisce reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto (tra le molte, Cassazione Penale Sez. III, n. 46975/2018).

Ai fini dell'integrazione del reato in esame - che sanziona la condotta di chiunque alieni simulatamente o compia atti fraudolenti su beni al fine di sottrarsi al versamento delle imposte o di sanzioni ed interessi pertinenti a dette imposte - non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto.

L'art. 11 del D. Lgs. 74/2000 è una disposizione che mira ad evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche, creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'Erario.

La fattispecie criminosa va qualificata come reato di pericolo concreto, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare, secondo un giudizio ex ante, l'attività recuperatoria della Amministrazione

finanziaria. Oggetto giuridico del reato, pertanto, non è il diritto di credito dell'Erario, bensì la garanzia rappresentata dai beni dell'obbligato, potendosi, pertanto, configurare il reato anche nel caso in cui, dopo il compimento degli atti fraudolenti, si verifichi comunque il pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni (Cassazione Penale, Sez. III, n. 35853/2016). Con riguardo alla nozione di atto fraudolento contenuta nella disposizione dell'art. 11 del D. Lgs. 74/2000, laddove, con terminologia mutuata dall' art. 388 Codice Penale, si sanziona la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, deve essere considerato atto fraudolento ogni comportamento che, formalmente lecito (analogamente, del resto, alla vendita di un bene), sia tuttavia caratterizzato da una componente di artificio o di inganno, ovvero che è tale ogni atto che sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero (per la verità con una sovrapposizione rispetto alla simulazione) ovvero qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione (Sezioni Unite n. 12213/2018).

Il Decreto Fiscale (decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124) ha, inoltre, previsto:

- una circostanza aggravante all'art. 25-quinquiesdecies, co. 2, D.Lgs. 231/2001 (con aumento della sanzione pecuniaria fino a un terzo) per il caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità dall'illecito;
- l'applicazione delle sanzioni interdittive richiamate all'art. 25-quinquiesdecies, co. 3, D.Lgs. 231/2001 (che richiama l'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e)), ossia: il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le novelle approntate dal legislatore con il D.Lgs. 75/2020 in materia di responsabilità degli enti da reato tributario si vengono ad inserire proprio all'interno dell'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001, con l'introduzione di un nuovo comma 1-bis, che prevede quali ulteriori reati presupposto le fattispecie di:
 - dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);
 - omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
 - Indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Tali ultime fattispecie di reato potranno condurre ad una responsabilità dell'ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro", in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF.

Secondo espressa previsione normativa, inoltre, anche ai nuovi reati tributari introdotti dal D.Lgs. 75/2020 potranno essere applicate la circostanza aggravante di cui al comma 2 e le sanzioni interdittive richiamate al comma 3 dell'art. 25- quinquiesdecies (vd. sopra).

Frode nelle pubbliche forniture e frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Le novità introdotte dal D.Lgs. 75/2020 in materia di responsabilità degli enti non si esauriscono, però, ai reati tributari.

Viene infatti, altresì, modificato l'art. 24 D.Lgs. 231/2001, così ampliando il catalogo dei reati in danno alla Pubblica Amministrazione (nella cui ampia nozione deve ora ricomprendersi, secondo la novella che ha interessato l'art. 24, anche l'Unione europea):

- Al comma primo viene aggiunto il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p., cui consegue una sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- È stato, inoltre, aggiunto un comma 2-bis, che prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

Anche per le nuove fattispecie ora richiamate dall'art. 24 è prevista l'applicazione della circostanza aggravante prevista dal comma II (per il caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero dall'illecito sia derivato un danno di particolare gravità: in questo caso la sanzione pecuniaria sarà da 200 a 600 quote) e delle sanzioni interdittive previste dal comma III, che richiama l'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e), ossia: il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Peculato e abuso d'ufficio

Sempre all'area dei reati che recano danno alla PA devono essere ricondotte le fattispecie che il D.Lgs. 75/2020 ha affiancato a quelle già previste all'art. 25, co. 1, D.Lgs. 231/2001:

- I reati di peculato di cui all'art. 314 c.p., primo comma (rimanendo dunque escluso il peculato d'uso) e all'art. 316 (ossia la particolare forma di peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- Il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.

Alle predette fattispecie è collegata una sanzione pecuniaria per l'ente fino a 200 quote, "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea".

Infine, il D.Lgs. 75/2020 introduce nel D.Lgs. 231/2001 un nuovo art. 25-sexiesdecies rubricato "Contrabbando", che inaugura la responsabilità degli enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale, che prevede (in particolare, si veda l'art. 295, norma peraltro interessata da alcune modifiche apportate proprio dal D.Lgs. 75/2020) sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine. Il nuovo art. 25-sexiesdecies prevede per questi casi:

- La sanzione pecuniaria fino a 200 quote;
- Un'aggravante per il caso in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti superi euro 100.000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);

L'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e), ossia: il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2021

Attraverso l'articolo 3, il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 (in SO n.40, relativo alla G.U. 29/11/2021, n.284), Testo in vigore dal: 14-12-202 – sono state apportate Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - dopo l'articolo 25-octies è inserito il seguente :

«Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di

strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie

- per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-

ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

- se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».

Nell'anno 2021 in esame sono stati dunque introdotti quali reato presupposto della 231/2001, quelli contemplati negli articoli seguenti del Codice Penale:

Art. 493-ter. Codice Penale - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, (o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti) è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera ((gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo)), ovvero possiede, cede o acquisisce (tali strumenti) o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493-quater. Codice Penale Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono

specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Art. 640-ter. (Frode informatica). Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

MODIFICHE INTRODOTTE NEL CORSO DEL 2022

Nel corso del 2022, attraverso la Legge 9 marzo 2022, n. 22 (in G.U. 22/03/2022, n.68) all'articolo 3 - in vigore dal 23-3-2022 il legislatore ha disposto che:

Dopo l'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:

Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale.

In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25 - duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Art. 518-novies Violazioni in materia di alienazione di beni culturali.

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-ter -Appropriazione indebita di beni culturali.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 518-decies Importazione illecita di beni culturali

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518-undecies - Uscita o esportazione illecite di beni culturali.

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.))

Art. 518-duodecies - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e

con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518 - quaterdecies - Contraffazione di opere d'arte.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato.

Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Art. 518 - bis - Furto di beni culturali.

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518 - quater - Ricettazione di beni culturali.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518 - octies - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Con il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (in SO n.38, relativo alla G.U. 17/10/2022, n.243), con l'Art. 68 in vigore dal 30-12-2022, è stata apportata una modifica all'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per cui le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Nello stesso anno, con il Decreto Legislativo 4 ottobre 2022, n. 156 (in G.U. 22/10/2022, n.248), con l'Art. 5 in vigore dal 6-11-2022, è stata apportata la seguente modifica all'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: "All'articolo 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole da «se commessi nell'ambito» a «un importo complessivo non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore»

MODIFICHE INTRODOTTE NEL CORSO DEL 2023

La prima modifica al D.lgs. 231/2001 intervenuta nel corso del 2023 è stata introdotta dal Decreto Legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con La LEGGE 3 marzo 2023, n. 17 (in G.U. 06/03/2023, n.55), e segnatamente dall'Art. 5 in vigore dal 7-3-2023 .

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

"Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta, infine, la seguente:

«b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto- legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.»;

c) all'articolo 45, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.»;

d) all'articolo 53, dopo il comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».

Il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere"*.

L'art. 55 del provvedimento ha inserito tra i reati societari (art. 25-ter, lett. s-ter, D.Lgs. n. 231/2001); il nuovo delitto (introdotto dall'art. 54 dello stesso Decreto n. 19 del 2023) di "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019", prevedendo la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 63 del 15.03.2023, è stato pubblicato il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*

Tale provvedimento (in vigore dal 30 marzo 2023) è intervenuto sul testo del D.Lgs. n. 231/2001 che disciplinano le segnalazioni di violazioni del Modello (art. 6); in particolare, l'art. 24 del D.Lgs. n. 24/2023:

-ha abrogato i commi 2-ter e 2-quater del citato art. 6;
- ha sostituito il comma 2-bis della stessa disposizione come segue: *"I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)>>.*
Il citato art. 24 inoltre prevede fasi di applicazioni gradualità del nuovo sistema a seconda del numero di dipendenti dell'azienda.

La LEGGE 10 agosto 2023, n. 103 (in G.U. 10/08/2023, n.186) conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, all'art. 9 bis ha modificato l'art. 19, D.Lgs. n. 231/2001, inserendo il comma 2-bis:

"2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o

infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271."

Il medesimo articolo 9-bis ha modificato l'art. 53, D.Lgs. n. 231/2001 "Sequestro preventivo".

Il D.L. 105/2023 convertito in Legge 9 ottobre 2023, n. 137 (in G.U. 09/10/2023, n.236) all'art. 6-ter ha apportato le seguenti innovazioni:

1. *Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio».*
2. *Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) *all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 316-bis, 316-ter,» sono inserite le seguenti: «353, 353-bis,»;*
 - b) *all'articolo 25-octies.1:*
 - 1) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*
«2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote»;
 - 2) *al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»;*
 - 3) *alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e trasferimento fraudolento di valori».*

Di particolare importanza la inserzione, nel "Catalogo" dei reati 231 di due reati in materia di gare / appalti pubblici.

Attesa l'importanza si riporta il testo degli articolo del Codice Penale-

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti - Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente - Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento

amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Sulla G.U. n. 171 del 24/07/2023 è stata pubblicata la L. 14/07/2023, n. 93, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*". Tale provvedimento ha, tra l'altro, ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, il provvedimento ha modificato l'art. 171-ter della L. n. 633/1941 (richiamato nell'art. 25-novies del Decreto n. 231 del 2001), inserendo la seguente lettera h-bis): "*abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita*". Tale nuova fattispecie criminosa punisce, quindi, l'upload di opere protette.

La legge 27.12.2023, n. 206 - "*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*". ha ampliato l'ambito di applicazione del reato di cui all'art. 517, c.p. ("*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*"), inserito nell'art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001.

MODIFICHE INTRODOTTE NEL CORSO DEL 2024

La legge 22.01.2024, n. 6 - "*Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale*"

L'articolo 518-duodecies, c.p., è richiamato nell'art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001.

Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 - "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", convertito in Legge 56/2024, all'art. 29 ha reintrodotto la perseguibilità penale ai casi di appalti cc.dd. "irregolari" (fittizi/interpositori); che erano stati depenalizzati nel 2016 (art. 1, D.lgs. 8/2016).

Si riporta la norma penale, come modificata dalla citata legge 56/2024.

Art. 18 comma 5 bis D.lgs. 276/2003 (Ndr. "Riforma Biagi")

“5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.”

La norma citata non è inserita nel catalogo dei “reati presupposto” del D.lgs. 231/2001; nondimeno essa ha acquisito rilevanza ai sensi della “Responsabilità 231”, in forza dell’orientamento consolidato ed univoco della Giurisprudenza di legittimità. La Cassazione penale ritiene, infatti, che il reato ex art. 18 comma 5-bis (citato), concorra sempre con il reato, di cui all’art. 2 D.lgs. 74/2000 (*“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”*).

Il D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 - "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

Il Decreto ha apportato modifiche al processo agli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; in particolare, il provvedimento ha modificato gli artt. 59 ("Contestazione dell'illecito amministrativo") e 61 ("Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare") del Decreto n. 231/2001.